

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4107 del 09/08/2018
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 - AZIENDA AGRICOLA SOLDATI FRANCESCA E FANTINELLI RENATA - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1248 DEL 16/04/2014 rilasciata per l'attivita' IPPC esistente di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sito in comune di Massa Lombarda, Via Trebeghino n. 26. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4294 del 09/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove AGOSTO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 – **AZIENDA AGRICOLA SOLDATI FRANCESCA E FANTINELLI RENATA - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1248 DEL 16/04/2014** rilasciata per l'attività IPPC esistente di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sito in comune di Massa Lombarda, Via Trebeghino n. 26.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione di modifica dell'AIA n. 1248 del 16/04/2014, presentata tramite Portale IPPC-AIA in data 01/06/2018 (PGRA/2018/7149 del 01/06/2018), ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., dal gestore **Azienda Agricola Soldati Francesco e Fantinelli Renata**, con sede legale in comune di Massa Lombarda, Via F.lli Rosselli n. 5 (P.I. 00472640390) relativa all'installazione di allevamento intensivo avicolo sito in comune di Massa Lombarda, via Trebeghino n. 26, inerente l'implementazione del ciclo produttivo con inserimento anche del ciclo di allevamento di capponi (in alternanza al ciclo già autorizzato di polli da carne) senza variazione della potenzialità massima dell'installazione;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n.18187/2018, emerge che:

- con provvedimento n. 1248 del 16/04/2014 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata ai sensi del titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Azienda Agricola Soldati Francesco e Fantinelli Renata, in qualità di gestore, avente sede legale in comune di Massa Lombarda, Via F.lli Rosselli n. 5 (P.I. 00472640390), per la prosecuzione dell'attività di allevamento intensivo avicolo di cui al punto 6.6. lettera a) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. svolta nell'installazione IPPC sita in comune di Massa Lombarda, via Trebghino n. 26, con potenzialità massima autorizzata pari a 58.400 capi (polli da carne);
- in data 01/06/2018 il gestore Azienda Agricola Soldati Francesco e Fantinelli Renata ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. 1248 del 16/04/2014 (acquisita al ns. PGRA/2018/7149 del 01/06/2018), ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

L'Azienda propone l'implementazione del ciclo produttivo con possibilità di allevamento di capponi, in alternativa ai polli da carne (broiler maschi e femmina) già autorizzati, senza modificare la potenzialità massima autorizzata, tale per cui si sviluppano i seguenti scenari da attivare sulla base delle esigenze di mercato:

- Scenario 1: assetto attualmente autorizzato con allevamento di 33.200 polli da carne nel capannone n. 1 e 25.200 polli da carne nel capannone n.2, con svolgimento di 5 cicli/anno. La potenzialità massima dell'installazione è pari a 58.400 capi/ciclo (polli da carne).
- Scenario 2: svolgimento di n. 2 cicli/anno di allevamento di 33.200 polli da carne nel capannone n. 1 e 25.200 polli da carne nel capannone n.2, con potenzialità massima dell'installazione pari a 58.400 capi/ciclo (polli da carne), e svolgimento di n. 1 ciclo/anno di allevamento di 24.024 capponi nel capannone n. 1 e 18.200 capponi nel capannone n.2, con potenzialità massima dell'installazione pari a 42.224 capi/ciclo (capponi);
- Scenario 3: svolgimento di n. 2 cicli/anno di allevamento di 24.024 capponi nel capannone n. 1 e 18.200 capponi nel capannone n.2, con potenzialità massima dell'installazione pari a 42.224 capi/ciclo (capponi).
- con nota PGRA/2018/9453 del 24/07/2018 questa Agenzia - SAC di Ravenna ha richiesto documentazione integrativa, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- in data 08/08/2018 l'Azienda ha trasmesso la documentazione integrativa (acquisita al PGRA/2018/10414 del 09/08/2018), ritenuta sufficientemente completa ed esaustiva ai fini del riavvio dei termini del procedimento istruttorio;
- la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
- gli interventi proposti non prevedono modifiche degli impianti e strutture esistenti, in quanto sono utilizzate le medesime attrezzature, ma solo l'alternanza di due tipologie di polli da carne differenti (broiler e capponi);
- per quanto riguarda la matrice "emissioni in atmosfera" con particolare riferimento al rispetto dei valori limite (BAT – AEL) definiti dal documento europeo BAT Conclusions, la stima delle emissioni in atmosfera di ammoniaca, effettuate tramite il modello di quantificazione delle escrezioni di azoto negli allevamenti di avicoli del Veneto, ai sensi del Decreto n. 308 del 07/08/2008 della Direzione Agroalimentare e Servizi per l'Agricoltura, evidenzia il rispetto del valore imposto per singolo capannone di allevamento per ognuna delle specie allevate, nei vari scenari proposti:

	Categoria capo allevata	Emissione NH3 stimato (kg NH3/capo/anno)	BAT – AEL (kg NH3/posto animale/anno)
Scenario 1	Polli da carne (5 cicli)	0,041	0,01-0,08
Scenario 2	Polli da carne (2 cicli)	0,016	
	Capponi (1 ciclo)	0,005	
Scenario 3	Capponi (2 cicli)	0,011	

In particolare, lo sviluppo del ciclo produttivo denominato "Scenario 2", che prevede l'effettuazione di n. 2 cicli/anno di allevamento di polli da carne alternato a n. 1 ciclo/anno di allevamento di capponi, rispetto allo Scenario 1 (Assetto attuale), determina:

- una riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃) di circa il 17,6 %;
- una riduzione delle emissioni di metano (CH₄) di circa il 20 %;
- una riduzione nella produzione di pollina da 554,8 m³ a 459 m³;

Lo sviluppo del ciclo produttivo denominato "Scenario 3", che prevede l'effettuazione di n. 2 cicli/anno di allevamento di capponi, rispetto allo Scenario 1 (Assetto attuale), determina:

- una riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃) di circa il 13,9 %;
- una riduzione delle emissioni di metano (CH₄) di circa il 20 %;
- una riduzione nella produzione di pollina da 554,8 m³ a 474,3 m³;

- come stabilito dal Calendario Regionale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Determinazione n.203060 del 14/12/2017, l'Azienda è tenuta alla presentazione dell'istanza di Riesame entro il termine perentorio del 15/03/2019;
- l'Azienda ha provveduto alla regolare presentazione delle relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1248 del 16/04/2014;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

VISTA la nota circolare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 con cui il MATTM ha recentemente diramato primi indirizzi per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di IPPC recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Collaboratore Tecnico Professionale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, individuato per la pratica ARPAE n.8119/2018;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. **di considerare** le modifiche, già citate nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA**;
2. **di rilasciare** alla **Azienda Agricola Soldati Francesco e Fantinelli Renata**, con sede legale in comune di Massa Lombarda, Via F.lli Rosselli n. 5 (P.I. 00472640390), in qualità di gestore, **l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1248 del 16/04/2014**, per lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo avicolo di cui al punto 6.6. lettera a) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nell'installazione IPPC sita in comune di Massa Lombarda, via Trebeghino n. 26, avente potenzialità massima pari a 58.400 *posti avicoli (nel caso dell'allevamento di soli polli da carne) oppure pari a 42.224 posti avicoli (nel caso dell'allevamento di soli capponi)*;
3. **di stabilire che** nell'installazione in oggetto possono essere svolte due tipologie di ciclo produttivo, che possono essere sviluppate secondo i seguenti scenari e nel rispetto delle condizioni di seguito definite:
 - **Scenario 1:** assetto attualmente autorizzato con allevamento di 33.200 polli da carne nel capannone n. 1 e 25.200 polli da carne nel capannone n.2, con svolgimento di 5 cicli/anno. La potenzialità massima dell'installazione è pari a 58.400 capi/ciclo (polli da carne).
 - **Scenario 2:** svolgimento di n. 2 cicli/anno di allevamento di 33.200 polli da carne nel capannone n. 1 e 25.200 polli da carne nel capannone n.2, con potenzialità massima dell'installazione pari a 58.400 capi/ciclo (polli da carne), e svolgimento di n. 1 ciclo/anno di allevamento di 24.024 capponi nel capannone n. 1 e 18.200 capponi nel capannone n.2, con potenzialità massima dell'installazione pari a 42.224 capi/ciclo (capponi);
 - **Scenario 3:** svolgimento di n. 2 cicli/anno di allevamento di 24.024 capponi nel capannone n. 1 e 18.200 capponi nel capannone n.2, con potenzialità massima dell'installazione pari a 42.224 capi/ciclo (capponi).
4. **di aggiornare** l'AIA n. 1248 del 16/04/2014 in relazione alle modifiche, già citate nelle premesse del presente provvedimento, come di seguito riportato:
 - a) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C, al capitolo C1, paragrafo "Descrizione del Ciclo Produttivo", **viene integrato** da quanto di seguito riportato :
"Ciclo di allevamento Capponi.

Il ciclo di allevamento dei capponi ha una durata di circa 170/180 giorni e i capi raggiungono un peso finale di circa 2,56 kg/capi.

Prima dell'inserimento dei pulcini viene preparata la lettiera in paglia sfibrata dello spessore di circa 10 cm sul pavimento in cemento nella misura di circa 1,5 kg/m².

Il ciclo di produzione è caratterizzato dalle medesime fasi già autorizzate per il ciclo di allevamento dei polli da carne (controllo giornaliero dell'umidità della lettiera, aggiunta di nuova paglia in caso di necessità, raccolta della pollina con pala meccanica, cessione a terzi della pollina prodotta, ecc)."

b) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione D – al punto D2.6 “emissioni nel suolo”, **viene sostituito** da quanto di seguito riportato:

Nei due capannoni presenti nell'installazione, avviene l'allevamento polli da carne tipo broiler e di capponi a cicli alternati. La tipologia del ciclo da avviare segue le richieste di mercato aziendali. In ogni caso in entrambi i capannoni viene inserita la stessa tipologia di capo durante lo svolgimento del ciclo produttivo.

Si determinano quindi tre scenari possibili nell'anno:

- Scenario 1: allevamento di soli polli da carne leggeri del tipo broilers (50% maschi e 50 % femmine), con effettuazione di 5 cicli all'anno della durata di circa 50 giorni l'uno.*
- Scenario 2: allevamento di polli da carne, con effettuazione di n.2 cicli/anno della durata di circa 50 giorni l'uno, e allevamento di capponi, con effettuazione di n.1 ciclo/anno di della durata di circa 180 giorni. I cicli sono alternati e non contestuali.*
- Scenario 3: allevamento di capponi, con effettuazione di n. 2 cicli/anno, della durata di circa 180 giorni l'uno.*

La Scheda Tecnica D, in merito ai parametri di calcolo di produzione degli effluenti, è stata redatta con riferimento al Regolamento Regionale n. 3/2017.

Per quanto sopra, dall'analisi della documentazione agli atti e dalla descrizione del ciclo produttivo si evince che:

- nel caso del ciclo di allevamento di polli da carne leggero (tipo broiler), la consistenza massima di allevamento è 58.400 capi, corrispondenti a **58,4 t** di peso vivo, di cui 33.200 capi (broiler) allevati nel capannone n.1 e 25.200 capi (broiler) allevati nel capannone n.2. La consistenza effettiva è uguale alla consistenza massima.*
- nel caso del ciclo di allevamento di capponi, la consistenza massima di allevamento è 42.224 capi, corrispondenti a **50,67 t** di peso vivo, di cui 24.024 capi (capponi) allevati nel capannone n.1 e 18.200 capi (capponi) allevati nel capannone n.2. La consistenza effettiva è pari alla consistenza massima.*
- il quantitativo totale annuo di azoto prodotto nell'installazione IPPC è pari a **14.600 kg** corrispondenti a **554,8 m³** di pollina per un carico di **58,4 t** di peso vivo di polli da carne. I quantitativi di effluente prodotto, nel caso dello svolgimento dello scenario 2 e dello scenario 3 sono rispettivamente di 459 m³ di pollina, con contenuto di azoto pari a 12.087 kg, e di 474,3 m³ di pollina, con contenuto di azoto pari a 12.494 kg;*
- per lo stoccaggio degli effluenti palabili le aziende utilizzano le superfici dei ricoveri. Sono inoltre presenti una platea di volume utile pari a **150 m³**, a servizio del capannone n.1, e una platea di volume utile pari a **150 m³**, a servizio del capannone n.2, entrambe site presso l'allevamento.*
- l'Azienda effettua l'utilizzo agronomico degli effluenti prodotti dall'allevamento, e ha stipulato un contratto di cessione degli stessi in quanto si riserva di cedere a scopo agronomico parte o tutto l'effluente a seconda delle necessità aziendali;*
- per l'utilizzo agronomico degli effluenti prodotti l'Azienda dispone di terreni utili sufficienti per la distribuzione di tutto il carico di azoto.*

Le attività di spandimento e di cessione vanno effettuate in conformità alle dichiarazioni rese tramite la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, alle condizioni e prescrizioni definite dalla normativa vigente in merito.

Prescrizioni

- nel Report annuale va specificato il tipo di scenario svolto durante l'anno, indicando per ogni ciclo il numero di capi in ingresso, i quantitativi di effluente prodotto, ed eventualmente le quote cedute.*

4. **di stabilire** che, nell'ambito della procedura di Riesame, da attivare nei tempi previsti dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione n. 20360 del 14/12/2017, oltre che a trasmettere tutta la documentazione tecnica necessaria all'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della modulistica ARPAE approvata con Determinazione n. 6321 del 03/05/2018 dalla Regione Emilia Romagna, **l'Azienda dovrà:**

- presentare una **perizia di collaudo acustico**, redatta secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5) comprensiva dei rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalla tipologia del ciclo di capponi, analizzando il confronto con i rilievi acustici effettuati durante l'allevamento dei polli da carne.

Qualora il gestore non abbia ancora avviato il ciclo produttivo dei capponi, dovrà presentare una valutazione previsionale acustica, ai sensi della norma di riferimento.

L'eventuale individuazione di una alterazione acustica rispetto allo stato attuale, dovrà essere accompagnata da una proposta di mitigazione degli effetti ai recettori;

- **presentare una valutazione delle emissioni odorigene che tenga conto delle seguenti informazioni e verifiche, sulla base degli scenari e della loro consistenza massima autorizzata:**
 - a) area territoriale interessata da possibili impatti odorigeni, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura, strutture protette, residenze per anziani,...);
 - b) identificazione di tutte le sorgenti odorigene presenti in azienda, la loro individuazione in planimetria, con definizione delle caratteristiche fisiche, geometriche e della presenza di eventuali profili temporali;
 - c) caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emmissive, effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica (UNI 13725:2004). Nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali (es. nuovi impianti), tali valori potranno essere ricavati da dati di bibliografia opportunamente documentati oppure relativi ad analisi effettuate in allevamenti simili (per tipologia di animali, dimensioni e tecniche di allevamento). Resta inteso che, ad impianto realizzato dovrà, essere fornita una relazione di verifica contenente misure olfattometriche effettuate alle sorgenti che dimostrino che i dati utilizzati nella relazione preventiva sono coerenti con l'impianto realizzato;
 - d) descrizione degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;
 - e) descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori (attività particolari effettuate con una bassa frequenza e/o di durata limitata) e/o in occasione dei più comuni eventi incidentali che caratterizzano l'attività.

5. **di confermare** la **validità dell'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1248 del 16/04/2014 mantenendola fissata al **16/04/2024**, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 e 4 del D.Lgs 152/2006 e smi ;

6. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni dell'AIA impartite con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1248 del 16/04/2014;

7. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.

Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna e all'Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

8. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

9. **di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web

istituzionale di questa Agenzia (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.